

Ente Parco Regionale del Conero

**PROVVEDIMENTO
del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017**

N. 26

Data 04.04.2019

OGGETTO: Valutazione di Incidenza coordinata con Valutazione Ambientale Strategica della revisione del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere – rettifica al parere rilasciato in qualità di Ente Gestore dei Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco del Conero con provvedimento n. 15/2019.

L'anno 2019, il giorno quattro del mese di aprile, nel proprio ufficio,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che

con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di Commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente Parco Regionale del Conero l'Arch. Maurizio Piazzini; con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di Commissario Straordinario per l'amministrazione dell'Ente Parco Regionale del Conero, l'Arch. Maurizio Piazzini;

Che il Commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente stesso assume le funzioni spettanti al Consiglio Direttivo;

Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato

D I S P O N E

1. di prendere atto delle rettifiche al parere favorevole condizionato di cui il Provvedimento del Commissario n° 15 del 2019;

2. di dare mandato al Direttore in sede di tavolo tecnico finalizzato all'espressione congiunta di tutti gli Enti Gestori di Siti Natura 2000 del parere di Valutazione di Incidenza, di evidenziare tutte quelle azioni volte a favorire la sostenibilità ambientale del Piano.

D I S P O N E

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Arch. Maurizio Piazzini

Allegato al provvedimento 26 del 2019 - Valutazione di Incidenza coordinata con Valutazione Ambientale Strategica della revisione del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere – rettifica al parere rilasciato in qualità di Ente Gestore dei Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco del Conero con provvedimento n. 15/2019.

Premesse:

Le prescrizioni di cui al precedente provvedimento 15/19 vengono in parte modificate, ritenendo che le stesse potessero ulteriormente essere migliorate (le modifiche sono evidenziate in rosso nell'elenco di seguito riportato) e riorganizzate disponendole in forma di elenco, specificando per ciascuna le motivazioni, così da renderle più chiare e facilmente recepirli.

Si precisa che il Parco si è espresso e si esprime in qualità di Ente Gestore dei siti Natura 2000, e le prescrizioni sono volte a favorire il raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie riportate negli allegati delle Direttive “Habitat” e “Uccelli” eliminando o comunque minimizzando, le possibili incidenze significative del Piano e correggendo quelle pressioni su cui il Piano può agire.

Si rammenta, a tale proposito, che:

- Part. 3 ter del D. Lgs. 152/06 – *Principio dell'azione ambientale* prevede: *1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga (...).».*
- la Valutazione di Incidenza si fonda implicitamente sul principio di precauzione in quanto secondo l'art. 6 co. 3 della Dir. “Habitat” *l'accordo su un piano o progetto può aversi solo dopo avere avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito (o dei siti) in causa.*

Si ritiene importante anche esplicitare una importante riflessione prettamente ecologica che è sottesa alla gran parte delle prescrizioni date: a causa della forte antropizzazione del litorale regionale, gli habitat di interesse comunitario legati agli arenili sono tra quelli più fortemente degradati e minacciati della Regione Marche; tali habitat si rinvergono sia all'interno che all'esterno dei Siti Natura 2000, sempre in maniera molto frammentata. Sulla base della biologia delle specie vegetali e animali che li caratterizzano, è opportuno che le popolazioni che compongono tali habitat di interesse comunitario siano considerate come fortemente legate tra loro, a livello regionale o anche sovraregionale, infatti i semi delle specie vegetali vengono in gran parte diffuse dal mare, lungo la costa e uccelli come il fratino possono compiere spostamenti anche ampi. Nel caso di alcuni habitat dell'arenile come il 1210 *Vegetazione annua delle linee di deposito marine* (associazione fitosociologica principale *Salsolo kali-Cakiletum maritima*) la maggior parte delle aree in cui è stata rilevata la presenza è esterna alla Rete Natura 2000 e anche per la specie di interesse comunitario fratino (*Charadrius alexandrinus*) la gran parte dei siti di nidificazione è prevalentemente all'esterno dei Siti Natura 2000 regionali; questo non è un caso in quanto il fratino frequenta esclusivamente le coste marine sia sabbiose che ghiaiose e depone le uova in piccole depressioni poste, in genere, al riparo della vegetazione psammofila o dei detriti, per cui gli habitat di interesse comunitario degli arenili, 1210 compreso, costituiscono per il fratino un “habitat di specie”.

Sulla base di questi presupposti la perdita o il degrado di porzioni di tali habitat e habitat di specie all'esterno dei siti Natura 2000 potrebbe avere incidenza negativa significativa anche sulle popolazioni di specie e sugli habitat tutelati dai Siti Natura 2000, andando a influire negativamente sulla resilienza delle popolazioni di specie animali e vegetali. Di fatto quindi gli obiettivi di tutela per una parte degli habitat e specie del sistema costiero terrestre dei Siti Natura del Parco del Conero coincidono con quelli della REM, tanto che gran parte delle prescrizioni date sono in linea con i divieti e le limitazioni indicate dalla DGR 1288/18 linee guida per il recepimento della REM per il sistema litoraneo.

Per quanto concerne invece gli habitat e specie di interesse comunitario di ambiente marino il Conero, così come il San Bartolo, costituiscono delle eccezioni rispetto alle restanti aree costiere marine della

Regione. In tutto il litorale marchigiano è infatti diffuso l'habitat 1110 - *Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina*, mentre nelle aree antistanti il Conero troviamo anche gli habitat di interesse comunitario 1170 – *Scogliere* e 1160 - *Grandi cale e le baie poco profonde* (individuato tenendo conto della morfologia delle coste come mosaico tra gli habitat 1170 e 1110) e le specie di interesse comunitario *Pinna nobilis* e *Lithophaga lithophaga*, (All. IV della Direttiva Habitat), strettamente legati ai fondali rocciosi, naturalmente presenti per la Regione Marche solo in corrispondenza di questi due promontori che interrompono la regolarità geologica della costa marchigiana.

Si coglie infine l'occasione per rammentare alla Regione che il Parco del Conero con Delibera del Consiglio Direttivo n° 23 del 19/03/2015 ha proposto l'ampliamento dei perimetri a mare dei propri Siti Natura 2000, oltre che nell'area planiziale del Fiume Musone. La proposta di ampliamento dei perimetri a mare è motivato dal fatto che dallo studio *Caratterizzazione biocenotica e restituzione cartografica per l'individuazione di eventuali habitat e specie di interesse comunitario nelle aree prospicienti le Aree Protette delle Marche* redatto dal Disva dell'Università Politecnica delle Marche per la Regione Marche è emerso che gli habitat 1170 e 1160 e le specie animali sopra richiamate sono presenti nelle aree marine prospicienti il Parco del Conero anche al di fuori degli attuali perimetri dei siti ZSC e ZPS.

Le comunità viventi che costituiscono gli habitat marini e le popolazioni delle specie animali di interesse comunitario sopra richiamate, presenti sia all'interno che all'esterno dei Siti Natura 2000 del Conero, per la distribuzione spaziale che le caratterizza, costituiscono un unico sistema ecologico. Ne consegue che un eventuale danno alle popolazioni di specie che si trovano nei tratti di mare al di fuori degli attuali perimetri, potrebbe comportare incidenze significative anche alle biocenosi all'interno dei Siti Natura 2000, riducendone la "resilienza". Tale affermazione è supportata anche dal Piano di Gestione dei siti Natura 2000 del Parco del Conero che indica queste aree marine esterne ai siti Natura 2000 come "Aree contermini funzionalmente correlate ai siti" e propone, con la Scheda-azione IA_30, l'ampliamento dei perimetri.



n.	Prescrizione	Motivazione/Chiarimento
1	<p>prevedere la rimozione di tutte le opere di difesa non legittime (ovvero eseguite in assenza di un atto abilitativo), il manufatto esistente sullo scoglio del Trave (da demolire senza delocalizzazione), per cui l'art. 147 del Quaderno 2 del PdP prevede il divieto di qualsiasi intervento e tutti quei manufatti, che siano edifici o opere di difesa, che interferiscono in maniera fortemente negativa con la dinamica del moto ondoso accentuando l'erosione costiera, quali ad esempio i muri e basamenti di cemento presenti a Portonovo, in particolare quelli all'interno dell'attuale area demaniale.</p>	<p>Tali tipologie di manufatti hanno artificializzato l'ambiente naturale e accentuano l'erosione costiera; la rimozione consente di recuperare superfici potenzialmente habitat e/o habitat di specie di interesse comunitario. Inoltre la rimozione di tali manufatti va a ridurre la necessità di interventi di difesa costiera (nel caso del Conero ripascimenti e movimentazioni), riducendo di conseguenza gli impatti negativi potenzialmente significativi su habitat e specie sia terrestri che marini di interesse comunitario.</p>
2	<p>considerare l'inquinamento del suolo provocato dai rifiuti spiaggiati, della rimozione dei quali non si fa carico nessuno per tutti i mesi non turistici, con grave pregiudizio dell'ambiente, oltre che del paesaggio.</p> <p>all'art. 13 delle NTA, co. 4 aggiungere in coda all'elenco la lettera <i>l</i>) <i>la raccolta dei rifiuti negli arenili dovrà essere eseguita anche nel periodo invernale e in tutte le aree individuate dal Censimento e monitoraggio degli habitat 1210, 2110, e 2120 dovrà essere eseguita manualmente salvaguardando la vegetazione presente.</i></p> <p>all'art. 15 delle NTA, co. 1 aggiungere, dopo le parole "e dei suoi accessi" le parole <i>anche al di fuori del periodo balneare e almeno dopo ogni mareggiata.</i></p>	<p>I rifiuti spiaggiati che non vengono rimossi inquinano gli habitat terrestri quali ad es. il 1210 e possono provocare la morte di esemplari di specie come il fratino (All. II alla Direttiva "Habitat" e specie <i>target</i> della REM) per cui il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero riporta anche la pressione "fenomeni di inquinamento e degrado degli arenili". Inoltre, ritornando in mare, i rifiuti inquinano gli habitat marini 1110, 1170 e 1160, e possono provocare la morte di animali appartenenti anche a specie di interesse comunitario come ad es. la <i>Caretta caretta</i>.</p>
3	<p>Per il monitoraggio</p> <p>fare riferimento anche a quanto previsto a livello dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 (<i>Priorità ALTA</i>: definizione dello stato di conservazione della specie <i>Alosa fallax</i> (Scheda-azione MR_05) monitoraggio delle popolazioni di <i>Pinna nobilis</i> (Scheda-azione MR_19), <i>Priorità MEDIA</i>: censimento degli attrezzi da pesca smarriti, rinvenuti sui fondali (Scheda-</p>	<p>a. il piano di monitoraggio previsto per la VAS potrebbe fare propri almeno in parte i monitoraggi previsti dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 costieri così da ottimizzare l'uso di risorse pubbliche per i monitoraggi. Sono stati specificati i titoli delle Schede-azione riportate nel Piano di</p>



azione MR_02), monitoraggio dei fondali interessati da popolamenti delle specie *Lithophaga lithophaga*, *Pholas dactylus*, *Scyllarus arctus* (Scheda-azione MR_09), monitoraggio dei popolamenti macroalgali fotofili (Scheda-azione MR_11); monitoraggio della composizione in specie delle comunità bentoniche (Scheda-azione MR_12), monitoraggio della specie *Paracentrotus lividus* ed identificazione dell'abbondanza e dello stato di conservazione (Scheda-azione MR_14) monitoraggio delle comunità bentoniche delle aree coinvolte nelle attività di ripascimento degli arenili o da queste potenzialmente impattate (Scheda-azione MR_15), monitoraggio microalghe bentoniche (Scheda-azione MR_24), valutazione dello stato di conservazione e monitoraggio delle comunità animali di fondo molle attraverso il monitoraggio di specie target (Scheda-azione MR_36), *Priorità MEDIO-BASSA*: monitoraggio dei fondi rocciosi (Scheda-azione MR_10), monitoraggio delle specie *Cladocora caespitosa*, *Maja squinado*, *Scyllarus arctus*, *Paracentrotus lividus*, *Homarus gammarus*, *Hippocampus hippocampus*, *Sciaena umbra*, *Umbrina cirrosa* ed identificazione dell'abbondanza e dello stato di conservazione (Scheda-azione MR_10); Piano di monitoraggio: 1210 – Vegetazione annua delle linee di deposito marine; 1240 – Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. Endemici Indicatori/descrittori: superficie di habitat effettivamente occupata da vegetazione/ superficie potenziale dell'habitat);

fare riferimento anche al *Censimento e monitoraggio degli habitat 1210, 2110, e 2120*. effettuato nell'ambito del progetto dell'Osservatorio regionale per la biodiversità dal D3A dell'Università Politecnica delle Marche;

aggiungere gli indicatori ““Siti di nidificazione e/o numero di coppie nidificanti del Fratino” (nel 2011 un programma di monitoraggio finanziato dalla Regione Marche e condotto dall'Associazione A.R.C.A. ha stimato la presenza di 26-31 coppie nidificanti) ”Numero di progetti di riqualificazione realizzati e estensione interessata in termini di superficie”;

Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero relativamente ad habitat e specie che riguardano gli ambienti costieri, terrestri e marini.

- b. Tale studio costituisce un'importante base di partenza per il monitoraggio degli habitat terrestri legati agli arenili a livello regionale. E' importante che il Piano di monitoraggio legato alla VAS ne tenga conto e che venga realizzato un aggiornamento costante dello studio, in quanto variazioni nella diffusione, estensione e nello stato di conservazione di questi habitat a livello regionale fornisce importantissime indicazioni circa il raggiungimento degli obiettivi di tutela del Piano GIZC.



	<p>“Superficie interessata da interventi ecosostenibili atti a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici”, “Quantità di rifiuti spiaggiati raccolta nel periodo autunno inverno e primavera”</p>	<p>c. Si tratta di ulteriori indicatori importanti per monitorare il raggiungimento degli obiettivi di tutela del Piano GIZC con riferimento alle possibili incidenze su habitat e specie di interesse comunitario. Per “progetti di riqualificazione” si intende progetti di miglioramento o ripristino di habitat e/o habitat di specie di interesse comunitario, mentre per “interventi ecosostenibili atti a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici” si intendono quelli di delocalizzazione di immobili ai sensi dell’art. 23 delle NTA, di rimozione di manufatti non legittimi, di minimizzazione delle interferenze dei manufatti con l’equilibrio idrodinamico del litorale ai sensi dell’art. 22 delle NTA, di trasformazione delle imprese balneari esistenti in imprese balneari a carattere stagionale di cui all’art. 24 delle NTA ecc.</p>
4	<p>finanziare attività di sensibilizzazione, educazione, formazione, sui temi ambientali usufruendo anche della rete dei CEA, con programmi differenziati e rivolti sia a target specifici quali gestori di stabilimenti balneari, tecnici e politici degli Enti Locali, fruitori delle spiagge ecc. che in generale a tutta la cittadinanza, ad esempio attraverso progetti per le scuole;</p>	<p>Si tratta di azioni proposte anche al Par. D.7 del Piano, a livello di <i>Misure di orientamento</i>, che, come si legge a pag 469, <i>non hanno trovato completo riscontro nelle previsioni di Piano</i>. Aumentare le conoscenze e la sensibilità verso le tematiche di tutela ambientale a tutti i livelli è un presupposto fondamentale per l’efficacia delle azioni di tutela di habitat e specie di interesse comunitario.</p>
5	<p>finanziare/realizzare studi specifici propedeutici all’individuazione delle aree costiere regionali particolarmente sensibili o strategiche per la tutela della biodiversità (ad esempio aree idonee alla riproduzione di specie di interesse comunitario come il Fratino) per le quali prevedere una specifica regolamentazione che dovrà essere recepita dai Comuni (rif. Scheda-azione RE_17 del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero, da estendere al territorio regionale);</p>	<p>La prescrizione è volta ad individuare e rimuovere prioritariamente alla fonte fattori di impatto significativi al fine di favorire il recupero di uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie di interesse comunitario.</p>



<p>6</p>	<p>le cartografie degli habitat e delle specie di interesse comunitario terrestri e marini che interessano la fascia costiera, attualmente disponibili, devono entrare far parte del SIT Costa della Regione Marche e quindi del presente Piano, compresa l'individuazione degli habitat terrestri prodotta con lo studio denominato <i>Censimento e monitoraggio degli habitat 1210, 2110, e 2120</i>;</p> <p>all'art. 6 delle NTA, aggiungere come comma 6. <i>Il SIT comprende anche i dati di monitoraggio degli habitat costieri (terrestri e marini) e delle specie rare e di interesse comunitario (sia animali che vegetali) che vengono aggiornati anche in funzione della necessaria verifica del raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui all'art. 1.</i></p> <p>all'art. 3 delle NTA, co. 4, dopo le parole "avanzamento/arretramento della linea di costa", inserire una virgola, togliere la "e", quindi aggiungere, dopo le parole "analisi granulometriche e topo-batimetriche", le parole <i>e le biocenosi terrestri e marine</i>;</p>	<p>Le prescrizioni sono volte a favorire la conoscenza a tutti i livelli (professionisti, tecnici dei Comuni ecc) della presenza di habitat e specie di interesse comunitario così che in fase progettuale e autorizzativa gli obiettivi di tutela siano debitamente tenuti in considerazione. Poiché si tratta di popolazioni di specie e biocenosi la cui distribuzione si può modificare sia naturalmente che a seguito di azioni antropiche (comprese le azioni e attività previste dal Piano) è anche importante che le cartografie vengano periodicamente aggiornate. Al riguardo si coglie l'occasione per informare che dall'estate 2017 è stata riscontrata vegetazione afferente all'habitat 1210 anche nella Spiaggia di San Michele a Sirolo, dove le mareggiate da nord avevano favorito l'accumulo di detrito costituente l'arenile a ridosso di Punta Giacchetta.</p> <p>Nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse è opportuno che, contemporaneamente allo svolgimento dei prelievi granulometrici e dei rilievi topo-batimetrici vengano contestualmente svolte anche le osservazioni inerenti la componente biotica, anche per poter svolgere utili correlazioni tra i dati che verranno raccolti.</p>
<p>7</p>	<p>Individuare come elementi da delocalizzare ai sensi dell'art. 23 delle N.T.A. tutti gli edifici all'interno del Parco Naturale del Conero che ricadono attualmente nella fascia demaniale e/o nell'area delimitata dalla linea Tr_20 ai sensi della Direttiva Alluvioni <i>fatta eccezione per quelli che non influendo sulla dinamica costiera, non possono determinare grave danno alle aree limitrofe.</i></p> <p><i>In alternativa il Parco si rende disponibile ad individuare uno per uno gli immobili congiuntamente alla Difesa della Costa.</i></p>	<p>La prescrizione è volta favorire il raggiungimento/mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie di interesse comunitario terrestri e marini sia recuperando superfici potenzialmente habitat e/o habitat di specie, nel caso ad es. dell'habitat 1210 e della specie fratino, sia eliminando le interferenze dei manufatti con l'equilibrio idrodinamico del litorale che provocano localmente un aggravarsi dei fenomeni erosivi, riducendo o eliminando quindi la necessità di interventi di difesa costiera (ripascimenti e movimentazioni dell'arenile previsti dal Piano GIZC) che provocano impatti potenzialmente anche significativi sulle biocenosi marine.</p>



8	<p>prevedere appositi finanziamenti per interventi di rinaturalizzazione ambientale quali la ricostruzione dell'ambiente dunale attualmente fortemente degradato presente alla Foce del Musone (rif. PdP e PdGNaturalist.) sia nelle aree del Parco in cui il <i>Censimento e monitoraggio degli habitat 1210, 2110, e 2120</i> o altri studi disponibili in bibliografia riportano la presenza in passato di habitat di interesse comunitario legati agli arenili;</p>	<p>La prescrizione è volta favorire il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat 1210 e a ripristinare gli habitat dunali oltre che a favorire la possibile nidificazione del Frattino. Il Piano di Gestione Naturalistica del Parco, prevede un <i>intervento di recupero che deve mirare alla ricostituzione della morfologia e della vegetazione dunale e retrodunale</i> nella "DUNA E RETRODUNA ZONA NORD FOCE DEL MUSONE" e <i>la reintroduzione di alcune specie psammofile da effettuare nel tratto di duna prossima alla foce del Musone</i>. Il Piano del Parco all'art. 96 ed all'art. 300 (APS 17) prevedono il medesimo intervento di recupero ambientale. Le aree esterne ai Siti Natura 2000 e ricadenti all'interno del perimetro del Parco sono considerate inoltre "Aree contermini funzionalmente correlate ai siti" dal Piano di Gestione Natura 2000.</p>
9	<p>prevedere appositi finanziamenti per studi propedeutici e relativi interventi di "riforestazione" di habitat marini lungo le coste del Monte Conero; in particolare mappatura dettagliata (georeferenziata) della distribuzione di <i>Cystoseira</i> spp. corredata di dati quantitativi, studi sperimentali finalizzati a valutare se ci siano le condizioni per un eventuale intervento di ripristino di <i>Cystoseira</i> spp. e ad individuare sia la metodologia migliore che i siti e più idonei, testando diversi scenari alternativi e la realizzazione di uno o più interventi sperimentali di ripristino di <i>Cystoseira barbata</i> come compensazione degli interventi di ripristino/movimentazione degli arenili, nel caso in cui dagli approfondimenti svolti risultasse fattibile.</p>	<p>A seguito del diniego del nulla osta e parere negativo in merito alla Valutazione di Incidenza per un intervento di movimentazione dell'arenile nella spiaggia San Michele-Sassi Neri nel 2017 è emersa la necessità e l'urgenza di poter svolgere tali studi e interventi come compensazione, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 357/97 e s. m. e i. che all'art. 5 co. 9 prevede: <i>Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» (...)</i>. Il Parco ed il Comune di Sirolo hanno chiesto all'assessorato all'ambiente della Regione Marche, nel corso dell'anno 2018, di finanziare con un accordo di programma tali studi ma non è stato finanziato.</p>



10	prevedere appositi finanziamenti per monitoraggi degli habitat costieri (terrestri e marini) e delle specie rare e di interesse comunitario (sia animali che vegetali) indispensabili alla valutazione dei progetti per gli interventi di difesa della costa, compresi gli interventi di manutenzione di opere esistenti;	Il Parco ha affrontato concretamente e più volte la problematica della valutazione di incidenza per interventi di difesa della costa con possibili impatti significativi su habitat e specie di interesse comunitario: per una valutazione adeguata è necessario disporre di conoscenze aggiornate e dettagliate circa la distribuzione e lo stato di conservazione delle biocenosi e delle specie di interesse comunitario nell'area di possibile influenza dell'intervento. Poiché i monitoraggi relativi ad habitat e specie effettuati dall'Ente Gestore e/o dalla Regione per i Siti Natura 2000 ai sensi dell'art. 7 del DPR 357/97 e s. m. e i. non hanno una cadenza che possa tenere conto dei molteplici interventi di difesa della costa che vengono attuati nel territorio, è pertanto necessario che i monitoraggi entrino a far parte della progettazione stessa dell'intervento e quindi come tale vengano finanziati.
11	Recepire nell'art. 11 – Tutela dell'ambiente costiero (o in altro punto delle NTA) quanto previsto dal Piano di Gestione Natura 2000 del Conero alla Scheda-Azione RE_33 (priorità alta) inserendo il <i>divieto di esercitare pratiche di pesca con turbosoffianti e attrezzi simili all'interno delle aree soggette a protezione ed entro una fascia di rispetto di 200 metri dai confini delle stesse</i> . I confini delle aree soggette a protezione sono quelli dei siti Natura 2000 vigenti.	Prescrizione volta ad eliminare la pressione <i>attuale</i> di entità <i>elevata e media</i> , per i Siti Natura 2000 del Conero, costituita dalla <i>Pesca con impiego di attrezzi che comportano una profonda perturbazione delle comunità di fondo mobile e degli habitat limitrofi</i> per gli habitat 1110, 1160 e 1170 dei Siti Natura 2000.
12	Recepire, prevedendone il finanziamento, la Scheda-azione IA_23 (priorità alta) del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero <i>Installazione di un sistema di vigilanza remoto delle acque costiere mediante impiego di videocamere. L'attività mira a realizzare un monitoraggio delle attività di pesca illegale</i> (costo stimato 150.000 euro);	Prescrizione volta a ridurre/eliminare le pressioni <i>attuali</i> di entità <i>elevata e media</i> costituite dalle <i>attività di pesca illegale come la pesca a strascico nell'immediato sottocosta e la pesca alla vongola con turbosoffianti in aree prossime alla costa, nonché la raccolta di Lithophaga lithophaga e Pholas dactylus che arrecano gravi danni alle biocenosi marine</i> per gli habitat 1110, 1160.
13	Recepire, nel par. C.2.7.3 Scheda-azione RE_MR_30 (priorità alta) <i>regolamentazione relativa agli interventi di ripascimento detritico dei litorali</i> del Piano	La prescrizione è volta a ridurre le pressioni <i>attuali e potenziali</i> di entità <i>elevata e media</i> costituite da <i>Fenomeni di alterazione e degrado degli equilibri</i>



	<p>di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero inserendo il testo in corsivo seguente: <i>gli interventi di ripascimento detritico degli arenili dovranno essere inquadrati all'interno di un più generale Piano di ripascimento delle spiagge da svilupparsi alla scala dell'intera unità fisiografica costiera di riferimento. Tale piano dovrà definire le esigenze e le modalità di realizzazione degli eventuali ripascimenti detritici previsti nella costa, oltre che della gestione degli interventi in fase di operatività e della eventuale ripetizione periodica delle operazioni di ripascimento, secondo una prospettiva unitaria, stabilita con un orizzonte almeno di medio-lungo termine (10 anni). Tale piano dovrà essere sottoposto alle procedure di valutazione degli impatti potenzialmente inducibili sulle componenti ambientali, secondo la normativa vigente. Esigenze di valutazione riguardano la definizione di eventuali ripercussioni a carico della stabilità ecologica e della naturalità dei sistemi di spiaggia, con particolare riferimento alla biodiversità del sistema sia emersa che sommersa, ai popolamenti faunistici del corpo sabbioso, alla struttura e composizione della spiaggia, alla qualità e rappresentatività delle formazioni bentoniche dell'habitat delle scogliere, anche in riferimento alla rideposizione di materiale sedimentario a distanza rispetto all'area oggetto diretto di intervento. Il programma di interventi definito dal piano è soggetto ad uno studio di fattibilità ambientale, finalizzato alla determinazione delle implicazioni con i parametri biotici e abiotici presenti nell'area della spiaggia emersa e sommersa (comunità marine, moto ondoso, venti, correnti, sedimentologia). Ogni azione di ripascimento stabilita dal piano dovrà discendere da una preliminare analisi di tutte le alternative soluzioni tecnicogestionali attuabili, identificabili anche sulla base degli esiti dello studio di fattibilità; il piano inoltre deve prevedere apposite misure di limitazione dell'erosione delle spiagge e favorire il naturale apporto di sedimenti nelle stesse.</i></p>	<p><i>ecologici delle spiagge, causato da interventi di ripascimento detritico eccessivi; incrementi della torbidità delle acque generati da locali azioni di ripascimento degli arenili sono tra le principali minacce descritte come determinanti nei processi di rarefazione delle canopy a <i>Cystoseira spp.</i> e della ricca fauna e flora associate. Conseguente agli interventi di ripascimento (primaverili) si creano condizioni locali di incremento della torbidità e dei tassi di sedimentazione che persistono per lungo tempo e agiscono negativamente sulla resilienza delle specie favorendo specie opportuniste di minor pregio ecologico in particolare per gli habitat 1170, 1160 e 1210 e per la specie fratino.</i></p>
14	<p>Recepire la Scheda-azione IA_RE_25 (priorità alta) del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero <i>Definizione di accordi con i comuni per la individuazione e il mantenimento di porzioni di costa e di spiaggia a controllata intensività di utilizzazione</i>; prevedendo appositi finanziamenti e l'impegno</p>	<p>Prescrizione volta a ridurre le pressioni attuali di entità <i>elevata e media</i> costituite da <i>pulizia intensiva delle spiagge, pulitura meccanica delle spiagge, balneazione e calpestio, disturbo alle specie causato dalla presenza incontrollata di bagnanti sulle spiagge e barche in mare</i> per habitat 1240 e 1210 e specie fratino.</p>



	<p>della Regione Marche a farsi promotrice assieme al Parco di accordi con i comuni di Ancona e Sirolo, con il coinvolgimento anche degli operatori direttamente coinvolti nella gestione delle spiagge, per la individuazione e il mantenimento di porzioni di costa e di spiaggia a ridotta intensività di utilizzazione finalizzate alla salvaguardia degli habitat e degli habitat delle specie più direttamente soggetti all'impatto da parte della fruizione turistico-balneare. Le attività del tavolo di lavoro costituito dai soggetti istituzionali e degli Stakeholder dovranno fare riferimento a dati e valutazioni tecnico-scientifiche fornite da soggetti di comprovata esperienza e competenza disciplinare in campo naturalistico, ecologico, rete Natura 2000 e della gestione costiera. Attraverso la definizione degli accordi saranno stabilite strategie di gestione mirate in funzione delle esigenze ecologiche, la sensibilità ambientale e le potenzialità naturalistica di specifici ambiti dei settori di spiaggia, definiti e caratterizzati sulla base di un apposito rilievo alla scala di dettaglio dei differenti tratti di litorale. L'azione è tesa specificamente a coniugare le esigenze di fruizione e di utilizzo delle risorse costiere del litorale del Conero con il miglioramento della efficienza in termini di funzionalità ecologica del sistema di spiaggia e dei settori di scogliera limitrofi. In relazione alle variabili esigenze e condizioni dei singoli settori potranno essere considerate differenti strategie di gestione tra cui il contingentamento delle presenze nei periodi di maggiore sensibilità, il divieto di accesso ai cani, la delimitazione di spazi da lasciare alla libera evoluzione della copertura detritica e vegetale, la localizzazione di cartelli informativi di sensibilizzazione dei turisti, lo svolgimento delle azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'arenile (raccolta rifiuti e materiale spiaggiato, altre attività di gestione), etc. E' opportuno il coinvolgimento degli operatori turistici correlati ai servizi di supporto alla fruizione balneare e turistico-sportiva estiva del litorale. L'azione è complementare a quella relativa alla Regolamentazione accesso nelle aree costiere più sensibili.</p>	
15	<p>all'art. 1 delle NTA, co. 1, lett. f), dopo la parola "ecosistema", sostituire la parola "botanico" con le parole <i>terrestre e marino</i>;</p>	<p>La prescrizione è volta a correggere un refuso ("ecosistema botanico" è una contraddizione in termini in quanto la componente vegetale da sola non individua un ecosistema). Gli ecosistemi legati all'ambiente costiero possono essere distinti in ecosistemi terrestri e marini.</p>



16	<p>all'art. 3 delle NTA, co. 6, aggiungere, dopo le parole “opere di fondazione”, le parole <i>e reti e impianti tecnologici che dovranno essere superficiali e non interrati</i>. Aggiungere inoltre, dopo il punto che conclude il comma, <i>Nel caso di impossibilità dimostrata di poter realizzare le suddette reti e impianti tecnologici superficialmente questi dovranno essere interrati ad una profondità tale da non essere oggetto di danneggiamento in occasione delle mareggiate e lasciati interrati al fine di minimizzare la movimentazione del materiale che costituisce l'arenile, e totalmente rimossi in caso di danneggiamento da parte delle mareggiate, senza possibilità di ripristinarli</i>.</p>	<p>Scavi e movimentazioni dell'arenile oltre a compromettere nell'immediato la vegetazione habitat di interesse comunitario eventualmente esistente, se ripetuta nel tempo (ogni anno) impedisce alla stessa vegetazione di insediarsi, perpetuando lo stato di forte degrado che interessa la gran parte degli habitat di interesse comunitario legati agli arenili. La prescrizione è volta se possibile ad eliminare, o almeno a ridurre, gli impatti negativi provocati dagli scavi necessari per reti e impianti tecnologici legati alle “opere stagionali”.</p>
17	<p>all'art. 4 delle NTA, co. 2, aggiungere come lettera <i>d) interventi di ricostituzione della vegetazione dell'arenile e degli habitat emersi e sommersi</i>; aggiungere al comma 6, dopo le parole “opere di cui al comma 2”, tra due virgole, le parole <i>lett. a), b) e c)</i>;</p>	<p>All'art. 1 delle NTA del Piano GIZC troviamo che questo <i>definisce gli obiettivi, le azioni e gli interventi di (...) rinaturalizzazione dei tratti di litorale (...)</i>. Gli ecosistemi naturali, sia terrestri che marini, possono avere funzioni di difesa e le stesse <i>Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici (2018)</i> considerano la <i>ricostruzione morfologica delle dune costiere e barriere frangivento, restauro e consolidamento delle dune mediante vegetazione e gestione degli accessi</i> delle opere di difesa. Le stesse <i>linee guida</i> prevedono anche <i>misure di salvaguardia e conservazione dei sistemi dunosi esistenti e promozione della loro ricostituzione, laddove possibile</i>, tra le azioni per favorire l'incremento della “resilienza dei litorali”. Si ritiene quindi che il Piano non possa fare a meno di prevedere tali tipologie di interventi che sono gli unici per i quali è possibile prevedere, se ben progettati, non solo assenza di impatti negativi ma anche impatti positivi sui Siti Natura 2000 e sugli habitat e le specie di interesse comunitario.</p>



18	<p>all'art. 10 delle NTA, co. 4, aggiungere, dopo le parole “con pannelli in aderenza.” il seguente periodo: <i>Entro 5 anni dall'approvazione del presente piano tutte le attività economiche concessionarie di aree demaniali che avessero realizzato recinzioni difformi dovranno adeguarsi alla presente norma.</i></p> <p><i>Nel caso in cui le recinzioni vengano mantenute oltre la fine di febbraio la tipologia dovrà essere tale da garantire il passaggio dei piccoli di fratino.</i></p> <p><i>In alternativa all'eliminazione potrà essere prevista la modifica/ sostituzione delle recinzioni esistenti (se legittime) al fine di renderle permeabili al detrito trasportato dagli agenti naturali (vento e mare) ed ai piccoli di fratino.</i></p>	<p>La prescrizione è finalizzata sia a favorire il recupero naturale del sistema dunale eliminando quelle barriere artificiali, come i muri di recinzione, che interferiscono sulle dinamiche naturali dello spostamento del sedimento costituente l'arenile, sia ad eliminare possibili barriere allo spostamento dei piccoli di fratino che ancora non riescono a volare, limitandone ad esempio le possibilità di fuga da predatori. In alternativa all'eliminazione si può pensare alla modifica/sostituzione delle recinzioni esistenti (se legittime) al fine di renderle permeabili al detrito trasportato dagli agenti naturali (vento e mare) ed ai piccoli di fratino.</p>
19	<p>all'art. 11 delle NTA, co. 1, lett. e) aggiungere, dopo le parole “dal presente Piano GIZC” le parole <i>e nei siti individuati dal Censimento e monitoraggio degli habitat 1210, 2110, e 2120.</i></p> <p><i>In alternativa è possibile modificare il testo delle NTA come segue: “1. Non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali: (...) e) negli ambienti dunali perimetrati dal presente Piano GIZC e rappresentati nella Cartografia denominata Allegato 4 – Siti dunali o potenzialmente dunali”.</i></p>	<p>La prescrizione è volta a garantire la tutela degli habitat di interesse comunitario legati all'arenile (che costituiscono anche l'“habitat di specie” per il fratino, reale o potenziale), con particolare riferimento all'habitat 1210. Anche le <i>strategie di conservazione</i> dell'habitat 1210 a livello regionale considerano <i>essenziale procedere alla stretta tutela delle residue aree interessate dalla sua presenza anche nelle aree esterne all'attuale perimetrazione dei siti Natura 2000</i> (vedi al link https://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_baseedc4.html?id=1644).</p>
20	<p>all'art. 11 delle NTA stralciare il comma 2 che prevede la possibilità di rilasciare concessioni demaniali a carattere stagionale dei soli “punti di ristoro” nelle aree di particolare pregio paesistico-ambientale e a basso livello di compromissione territoriale di cui all'articolo 32 delle N.T.A. del P.P.A.R., nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree protette ai sensi della L.394/1991.</p>	<p>Visto lo stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario legati agli arenili e della specie di interesse comunitario fratino, per le conoscenze attualmente disponibili, tenuto conto che anche le <i>strategie di conservazione</i> della specie fratino a livello regionale per cui è <i>indispensabile procedere al censimento delle aree di litorale ancora non interessate dalla presenza di stabilimenti balneari e avviare un programma di tutela e riqualificazione che ne valorizzi le potenzialità ecologiche</i>, si ritiene che un'ulteriore artificializzazione a seguito della realizzazione di “punti di ristoro” nelle aree</p>



		attualmente non soggette a concessione possa determinare incidenza significativa su tali habitat e specie.
21	<p>all'art. 12 delle NTA, co. 2, dopo le parole “sono fatte salve” aggiungere tra due virgole, le parole <i>per non più di 5 anni dall'entrata in vigore del presente Piano</i>, ed al co. 3 eliminare la lett. b).</p> <p><i>In alternativa prevedere l'impossibilità di rinnovo (anche se disposto da norme specifiche a livello sovra-regionale) delle concessioni che giungono a scadenza fino a rientrare nel limite del 25 % di cui al co. 1.</i></p>	<p>Per la tutela degli habitat di interesse comunitario costieri (marini e terrestri) e per la specie fraterno è necessario e urgente recuperare superfici “naturali” (ridurre la superficie destinata alle strutture balneari a vantaggio della spiaggia libera) al fine di ridurre le pressioni <i>attuali</i>, alcune delle quali di intensità <i>elevata</i>, costituite dalla “pulizia meccanica delle spiagge, movimentazione del materiale costituente l'arenile con mezzi meccanici”, “disturbo alle specie causato dalla presenza incontrollata di bagnanti sulle spiagge (...)”, “balneazione e calpestio” in particolare per gli habitat 1210, 1420 e 1170 e per la specie fraterno.</p>
22	<p>all'art. 13 delle NTA, co. 4 aggiungere in coda all'elenco la lettera <i>m) al fine di garantire una superficie costante la forma delle aree date in concessione può variare in conseguenza del modificarsi delle dimensioni della spiaggia emersa</i>. Per l'attuazione della presente misura il Comune favorirà accordi tra i concessionari dello stesso paraggio costiero.</p>	<p>La prescrizione propone una possibile soluzione ai conflitti generati dai fenomeni naturali di spostamento del materiale costituente gli arenili da parte del mare tra le esigenze dei gestori di attività balneari di veder garantite le dimensioni dell'area presa in concessione e le esigenze di tutela dei siti Natura 2000. Il risultato atteso è quindi l'eliminazione o almeno la riduzione degli interventi di ripascimento e movimentazione degli arenili previsti dal Piano GIZC e quindi la riduzione degli impatti negativi potenzialmente significativi del Piano stesso in particolare sugli habitat 1210, 1170 e 1160 e sulle specie <i>Pinna nobilis</i> e <i>Lithophaga lithophaga</i> (in All. IV alla Direttiva) e fraterno (in All. II alla Direttiva).</p>
23	<p>all'art. 13 delle NTA, co. 6 aggiungere, dopo le parole “LR 34/1992 e ss.mm.ii.” le parole <i>e nel rispetto della normativa in materia ambientale con particolare riferimento al DPR 357/97 e s. m. e i. e alla L.R. 52/74 "Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali" che istituisce le Aree Floristiche</i>.</p>	<p>Poichè l'articolo 13 disciplina i “Piani particolareggiati di spiaggia” di competenza dei comuni, che hanno un ruolo centrale nel regolare la gestione degli arenili in concessione, si ritiene importante richiamare da un lato il DPR 357/97 e s. m. e i. che recepisce la Direttiva “Habitat” in base al quale si attua la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario sia all'interno che all'esterno dei Siti Natura 2000, e dall'altro la L.R. 52/74 che istituisce un</p>



		regime di tutela particolare per la vegetazione delle aree in cui sono presenti “specie floristiche rare o in via di estinzione” a livello locale. Anche la DGR 220/2010 e s. m. e i. prevede, al par. 7 <i>contenuti dello Studio di Incidenza per i Piani</i> , che debba essere verificata la compatibilità dei piani anche con le aree floristiche di cui alla L.R. 52/74.
24	all'art. 13 delle NTA, co. 8 aggiungere, dopo le parole “della presente normativa” le parole <i>ad eccezione di quelli individuati ai sensi dell'art. 23. La Regione si riserva di poter obbligare la demolizione nel caso in cui il manufatto determini grave danno alle aree limitrofe.</i>	<p>La prescrizione è volta a “correggere alla fonte” gli impatti generati su habitat e specie di interesse comunitario dagli immobili che interferiscono pesantemente con l’equilibrio idrodinamico costiero. Tali impatti si hanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia sugli habitat e specie terrestri di interesse comunitario (in particolare habitat degli arenili, della falesia rocciosa e specie fraterno), poichè la maggiore erosione provocata da questi manufatti impatta negativamente su tali habitat e habitat di specie • sia sugli habitat e specie marini (in particolare habitat 1170 e 1160) poichè, in aree (ad es. la Baia di Portonovo) in cui gli edifici sono molto vicini tra loro e le concessioni balneari pure molto ravvicinate, il <i>grave danno alle aree limitrofe</i>, si traduce in danno ad altri concessionari e quindi necessità di interventi di difesa della costa (ripascimenti o movimentazioni previsti dal Piano GIZC) più frequenti o di maggiore entità, con maggiori rischi di incidenza significativa su habitat e specie marini di interesse comunitario. <p>In definitiva quindi la prescrizione vuole ridurre gli impatti negativi potenzialmente significativi del Piano su habitat e specie di interesse comunitario.</p>
25	all'art. 14 delle NTA, co. 1 lett. c), dopo le parole “equilibrio della costa” aggiungere una virgola, togliere la “e” e dopo la parola “esistenti” aggiungere <i>e sulle emergenze naturalistiche sugli habitat e specie di interesse comunitario</i>	La prescrizione è finalizzata a focalizzare l’attenzione dei comuni e dei privati sulla tutela delle biocenosi, come previsto anche dal Protocollo per la Gestione Integrata delle Zone Costiere del mediterraneo, al fine di portare ad una riduzione delle pressioni che agiscono su habitat e specie di interesse comunitario e sulle specie della flora e della fauna rare a livello regionale e/o



	<i>nonché sulle specie rare della flora e della fauna ricomprese nelle Liste Rosse regionali o nazionali.</i>	nazionale. La DGR 220/2010 e s. m. e i. infatti prevede che nella V.I. siano prese in considerazione anche le specie presenti nelle Liste Rosse regionali e nazionali.
26	all'art. 14 delle NTA, co. 1 aggiungere la lett. f) <i>per il rilascio ed il rinnovo di concessioni ricadenti all'interno dei Siti Natura 2000 e/o nelle Aree Protette e necessario il parere e/o il nulla osta dell'Ente Gestore fino all'approvazione dei nuovi Piani Particolareggiati di Spiaggia;</i>	La prescrizione è volta a garantire la tutela di habitat e specie di interesse comunitario (e di specie rare della flora e della fauna a livello locale, regionale o nazionale) evitando alla fonte possibili incidenze significative. Nel caso di recepimento della prescrizione che elimina il co. 2 dell'art. 11 il testo della prescrizione può essere modificato eliminando le parole "il rilascio ed".
27	all'art. 15 delle NTA aggiungere il co. 6. <i>Nelle aree individuate dal Censimento e monitoraggio degli habitat 1210, 2110, e 2120 i Comuni garantiscono sia la tutela che la valorizzazione della vegetazione habitat di interesse comunitario e dei siti di nidificazione del fratino;</i>	La prescrizione, responsabilizzando i Comuni e indirizzandoli ad una gestione delle aree di "spiaggia libera" compatibile con la tutela di habitat e specie di interesse comunitario, è volta a ridurre le pressioni <i>attuali</i> , alcune delle quali di intensità <i>elevata</i> , costituite dalla "pulizia meccanica delle spiagge, movimentazione del materiale costituente l'arenile con mezzi meccanici", "disturbo alle specie causato dalla presenza incontrollata di bagnanti sulle spiagge (...)", "calpestio", "accesso alle spiagge con mezzi a motore" in particolare per gli habitat 1210, 2110, 2120 e per la specie fratino.
28	all'art. 16 delle NTA aggiungere il co. 5. <i>I gestori delle attività di piccola pesca si impegnano a rispettare le misure di conservazione degli habitat e specie di interesse comunitario cartografati dal presente Piano.</i>	La prescrizione, responsabilizzando contemporaneamente comuni e gestori delle attività di piccola pesca a svolgere le attività di pesca nel rispetto di habitat e specie marine di interesse comunitario, è volta a ridurre le pressioni attuali nei confronti di habitat e specie marine di interesse comunitario come ad esempio, per i siti del Conero: "Pesca a strascico illegale occasionalmente descritta nell'area comporta una profonda aratura dei fondali" - entità <i>elevata e media</i> - per gli habitat 1110 e 1160, "Attrezzi da pesca smarriti (es. nasse per le seppie, tramagli per specie ittiche di substrato duro, reti "ad imbrocco" per le sogliole, nassini per lumachine di mare, Nassarius mutabilis,



		<p>ecc). Prelievo di Sepia officinalis durante il periodo riproduttivo e perdita totale o parziale delle ovature durante la pratica di pesca. Azione di pesca continua per lungo tempo degli attrezzi perduti sui fondali” - entità <i>elevata</i> - per l’habitat 1170 e “Il prelievo a scopi alimentari mediante reti da posta su fondali compresi entro i 30 metri” - entità <i>ridotta</i> - per la specie <i>Alosa fallax</i>, “prelievo illegale di Lithophaga lithophaga e Pholas dactylus”, “pesca subacquea”, “danneggiamento dei fondali di origine biogena per calpestio e ancoraggio (fondali a Mytilus galloprovincialis e Sabellaria spinulosa)”.</p>
29	<p>all’art. 18 co. 2 delle NTA aggiungere la lett. f) <i>impegno ad attivare azioni di tutela, miglioramento e valorizzazione delle emergenze naturalistiche degli habitat e specie di interesse comunitario e specie rare della flora e della fauna a livello nazionale e regionale presenti nell’area di concessione ed ai margini della stessa.</i></p>	<p>La prescrizione, suggerendo di attivare un meccanismo “premiante” nella determinazione dei canoni di concessione demaniale per le ditte che si assumono impegni formali per la tutela di habitat e specie di interesse comunitario e di specie rare della flora e della fauna a livello nazionale e regionale, è finalizzata a ridurre le pressioni, alcune delle quali di intensità <i>elevata</i>, costituite dalla “pulizia meccanica delle spiagge, movimentazione del materiale costituente l’arenile con mezzi meccanici”, “disturbo alle specie causato dalla presenza incontrollata di bagnanti sulle spiagge (...)”, “balneazione e calpestio”, “accesso alle spiagge con mezzi a motore” in particolare per gli habitat 1210, 1420 e 1170 e per la specie fratino. Nei confronti degli habitat e delle specie marini di interesse comunitario azioni informative come ad es. l’installazione di pannelli didattici può agire sulle pressioni “prelievo illegale di Lithophaga lithophaga e Pholas dactylus”, “pesca subacquea”, “inquinamento da scarichi civili ed apporto di nutrienti combinati a fattori abiotici favorevoli all’innesco di fenomeni di fioriture di microalghe tossiche che portano a morie locali”, “danneggiamento dei fondali di origine biogena per calpestio e ancoraggio (fondali a Mytilus galloprovincialis e Sabellaria spinulosa)”, “aumento estivo delle concentrazioni di coliformi, nitrati, fosfati e ammonio nelle acque prossime alla costa causate dal forte afflusso turistico” ecc..</p>



30	all'art. 24 delle NTA, co. 1, dopo la parola “trasformazione” stralciare le parole <i>o la realizzazione</i> . La realizzazione di nuove imprese balneari a carattere stagionale non è non coerente con l’obiettivo, richiamato dal titolo stesso, della rinaturalizzazione della fascia litoranea in quanto comporta inevitabilmente la manomissione e artificializzazione dell’ambiente naturale.	La prescrizione è volta a correggere un probabile “refuso”, o comunque una contraddizione palese insita nel testo della norma.
31	all'art. 26 delle NTA stralciare il co. 2.	Il comma in questione esclude dall’applicazione del Piano <i>accordi di programma e protocolli d’intesa, comunque denominati, già approvati e/o sottoscritti, a condizione che ne sia valutata e dichiarata da parte del soggetto attuatore la compatibilità con l’interferenza dell’equilibrio idrodinamico del litorale</i> . Poiché non è possibile conoscere quali interventi vengano ricompresi nell’esclusione e ritenendo che il nuovo Piano GIZC possa costituire un notevole passo avanti rispetto al Piano della Costa attualmente vigente per la tutela di habitat e specie di interesse comunitario, la prescrizione è volta ad eliminare possibili impatti negativi significativi su habitat e specie riconducendo al rispetto delle nuove norme tutti gli interventi e attività che rientrano nella sfera d’azione del Piano stesso e non sono ancora stati attuati.